

LE LINEE GUIDA SULL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE

23 SETTEMBRE 2025

Avv. Laura Olivero

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino – Milano

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (2022/C 78/03)

GUE 18.02.2022

Garantire l'applicazione uniforme del regolamento a beneficio sia delle amministrazioni nazionali sia degli operatori del settore alimentare nell'applicazione della legislazione sulle bevande spiritose

Spiegazione pratica delle disposizioni in materia di etichettatura, in particolare circa l'uso di denominazioni legali, termini composti, allusioni, miscele e bevande assemblate

Meri fini informativi, non interpretazione vincolante

DENOMINAZIONI LEGALI

Art. 10 Reg. (UE) 787/19

DEFINIZIONI

Dal Reg. 787: *«denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;*

Dal Reg. 1169, art. 2,2, n): *«denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;*

ART. 10 par. 1.

*La denominazione di una bevanda spiritosa è **la sua denominazione legale.***

*La denominazione legale **figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura** delle bevande spiritose.*

*Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa **in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.***

ART. 10 par. 2.

Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.

Se una bevanda è conforme a tutti i requisiti stabiliti per una categoria di bevande spiritose, deve recare la denominazione legale corrispondente.

ART. 10 par. 3.

Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».

Se una bevanda non soddisfa i requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose, ma corrisponde alla definizione generale di bevanda spiritosa, deve recare la denominazione generica "bevanda spiritosa".

ART. 10 par. 4.

Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.

Esempi di etichettatura consentita

- 1) Un **brandy** può essere immesso sul mercato **anche come acquavite di vino** se soddisfa i requisiti di entrambe le categorie 4 e 5 dell'allegato I
- 2) Una **sambuca** può essere immessa sul mercato **anche come liquore** in quanto una sambuca è necessariamente conforme contemporaneamente ai requisiti delle categorie 33 e 36 dell'allegato I
- 3) Un **gin** può essere immesso sul mercato **anche come bevanda spiritosa al ginepro** se soddisfa i requisiti di entrambe le categorie 19 e 20 dell'allegato I

ART. 10 par. 5.

*Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la **denominazione legale** di una bevanda spiritosa **può essere**:*

*a) **completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche** di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori;*

Esempi di etichettatura consentita

- 1) Un **cognac** può essere immesso sul mercato come **cognac o eau-de-vie e Cognac**
- 2) Un **Cassis de Dijon** può essere immesso sul mercato come **Cassis de Dijon o Crème de cassis de Dijon,**

e b) *sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.*

Cioè, un termine composto che include «liquore» o «crema» può sostituire la sua denominazione legale in deroga alla disposizione secondo cui un TC può solo completare una denominazione, a condizione che sia un liquore

Esempi di etichettatura consentita

- 1) Liquore brandy
- 2) Crema di whisky

TERMINI CHE POSSONO COMPLETARE LE DENOMINAZIONI LEGALI

- non parte integrante della denominazione;
- aggiunti come elementi extra per fornire ulteriori informazioni descrittive circa il prodotto;
- non devono necessariamente figurare sulla stessa riga della denominazione legale ma possono comparire in qualunque punto dell'etichetta

ART. 10 par. 6.

*Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la **denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:***

a) una denominazione o un riferimento geografico (no IG) previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;

Se esistono tali termini disciplinati a livello nazionale, possono completare la denominazione; le bevande possono anche essere immesse sul mercato di un altro SM a patto che non siano ingannevoli per i consumatori di quello Stato

Esempi

- 1) Gammel Dansk – *amaro comunemente noto come tale in Danimarca, sebbene possa essere prodotto al di fuori della Danimarca*
- 2) Berliner Gin o Bodensee Obstler – *termini disciplinati dalle normative tedesche*

*b) una **denominazione usuale** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;*

Possibilità riservata a **denominazioni tradizionalmente utilizzate negli SM**, anche se non disciplinate ufficialmente. Possono completare la denominazione legale delle bevande spiritose immesse sui mercati nazionali nei quali sono accettate e comprese dai consumatori

Esempi

Rakia: termine comunemente utilizzato in Bulgaria per taluni alcolici

Schnaps - Klarer: termini comunemente utilizzati in Germania e Austria per taluni alcolici

Viski: termine comunemente utilizzato in Estonia per il whisky

c) un termine composto o un'allusione in conformità degli articoli 11 e 12;

I termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua" non possono fare parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica, tranne se tali termini sono parte integrante della den. legale della categoria di bevande spiritose menzionata nel TC. Di conseguenza, un TC non può in nessun caso essere scritto in modo da far parte della denominazione legale generica "bevanda spiritosa";

Esempi di etichettatura consentita

1) Bevanda spiritosa

Acquavite di cereali con zenzero (denominazione legale "bevanda spiritosa" completata da un termine composto)

2) Crema al cioccolato (liquore)

al profumo di rum (denominazione legale "crema al cioccolato" completata da un'allusione)

Esempi di etichettatura vietata (termini che non possono far parte dei termini composti)

1) Bevanda spiritosa ginger whisky

2) Acqua al rum

d) i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;

Indicazione obbligatoria in caso di bevanda assemblata (art. 13 par. 3bis)

Esempi di etichettatura consentita

- 1) Whisky detto "blended" (*denominazione legale "whisky" + termine integrativo*)
- 2) Assemblaggio di rum (*denominazione legale "rum" + termine integrativo*)

Esempi di etichettatura vietata

- 1) Bevanda spiritosa assemblata*
- 2) Bevanda assemblata di whisky e vodka*

** "assemblare" significa combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione indicate in tale categoria. Pertanto una "bevanda spiritosa" generica (non appartenente a una categoria) o bevande spiritose appartenenti a categorie diverse non possono essere etichettate come bevande assemblate.*

e) i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione;

Indicazione obbligatoria in caso di miscela (art. 13 par. 3)

Esempi di etichettatura consentita:

1) Rum & gin (*elenco degli ingredienti alcolici*)

Bevanda spiritosa miscelata (*denominazione legale "bevanda spiritosa" + termine integrativo*)

2) Bevanda spiritosa (*denominazione legale*)

Miscela di rum e gin (*elenco degli ingredienti alcolici + termine integrativo*)

Esempi di etichettatura vietata

1) Acquavite di frutta e succo d'arancia

Bevanda spiritosa miscelata*

2) Miscela di acquavite e acqua*

** "miscelare" significa combinare una bevanda spiritosa (categoria o IG) con uno o più dei seguenti: altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria, distillati di origine agricola, alcole etilico di origine agricola. Pertanto la combinazione di una bevanda spiritosa con un ingrediente non alcolico o con acqua non può essere etichettata come una miscela.*

oppure f) i termini «secco» o «dry», (...) e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore.

eccezioni:

- (i) bevande spiritose ex categoria 2 dell'allegato I (**whisky o whiskey**), che non possono essere state edulcorate, nemmeno per arrotondarne il sapore e non possono quindi mai essere etichettate con il termine "secco" o "dry";
- (ii) bevande spiritose ex categorie da 20 a 22 dell'allegato I (**gin, gin distillato e London gin**), per le quali si applicano norme specifiche in materia di edulcorazione ed etichettatura in relazione all'uso del termine "secco", (tenore di edulcorazione aggiunta non > 0,1 g di edulcoranti per litro di prodotto finale, espresso in zucchero invertito);
- (iii) bevande spiritose ex categoria 33 (**liquore**), che devono essere edulcorate per definizione. Il termine "secco" o "dry" può completare la denominazione legale di un liquore che è *"contraddistint[o] in particolare da un gusto aspro, amaro, piccante, acerbo, acido o agrumato, a prescindere dal [suo] grado di edulcorazione"* (considerando 17). Non è infatti verosimile che l'uso del termine "secco" nella designazione, presentazione e nell'etichettatura dei liquori induca in errore il consumatore, dal momento che i liquori devono avere un tenore minimo di zuccheri per essere classificati come tali.

Esempi di etichettatura consentita

- 1) Acquavite di sidro di mele dry (*se non edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore*)
- 2) Gin secco (*se gli edulcoranti aggiunti non superano 0,1 grammi per litro*)
- 3) Liquore Triple Sec (*se il liquore è contraddistinto ad es. da un gusto aspro o amaro*)

Esempi di etichettatura vietata

- 1) Whisky secco (*mai possibile in quanto nessun tipo di whisky può essere edulcorato*)
- 2) Brandy secco (*se il brandy è stato edulcorato per arrotondarne il sapore*)

INDICAZIONI VIETATE

ART. 10 par. 7. co. 1

Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.

→ Le **denominazioni legali** consentite in una categoria di bevande spiritose e le IG per le bevande spiritose **non devono essere utilizzate** per una qualsiasi **bevanda** (sia spiritosa che di altro tipo, alcolica o meno) **che non soddisfa i requisiti** stabiliti per tale categoria o IG.

Esempi: Gin non alcolico

→ **Anche le IG protette non sono utilizzabili** per qualsiasi **bevanda che non risponda ai requisiti del disciplinare**

Esempi: Brandy senza alcol; bevanda aromatizzata al Cognac

I divieti si applicano anche nei casi in cui le denominazioni legali o le IG siano utilizzate insieme a termini quali **"genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri simili**, utilizzati per indicare al consumatore che tale bevanda non deve essere confusa con la bevanda spiritosa cui si fa riferimento.

Esempio: bevanda tipo whisky

Eccezioni: è consentito il riferimento alle categorie e alle IG per i **"termini composti", le "allusioni" e gli "elenchi di ingredienti" per le miscele e le bevande assemblate** di cui agli articoli 11, 12 e 13, paragrafi da 2 a 4.

Art. 10 par. 7 co. 2

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.

→ il regolamento 787 ha introdotto una **novità** circa il riferimento alle **denominazioni delle bevande spiritose nei prodotti alimentari diversi dalle bevande:**

gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o i prodotti alimentari diversi dalle bevande nella cui produzione sono stati utilizzati tali aromi possono recare riferimenti alle denominazioni legali consentite in una categoria di bevande spiritose.

L'unica **condizione** è che si **informi correttamente il consumatore, accompagnando tali denominazioni legali con il termine "aroma" o altri termini analoghi.** Tuttavia, i nomi di indicazioni geografiche non possono essere utilizzati a tale scopo.

Esempi di etichettatura consentita (categorie) in caso di uso di un aroma che imita una bevanda spiritosa

Aroma di rum per la pasticceria - Torta aromatizzata al rum

Aroma di gin - Yogurt all'aroma di gin

*Aroma di whisky – Cioccolato aromatizzato *al whisky**

Esempi di etichettature vietate (IG) (consentite se si utilizza l'IG autentica invece di un aroma)

Caramelle aromatizzate all'Ouzo

Torta all'aroma di Scotch Whisky

Salsa aromatizzata al Ron de Guatemala

INFORMAZIONI VOLONTARIE

Art. 36 par. 2 Reg. 1169/11

- a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;*
- b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e*
- c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti".*

Le informazioni volontarie possono includere termini quali "fine", "extra", "premium", "deluxe", "100 % alcool puro", "superiore", ma anche "maturato in fusti di vino", "maturato in botti vecchie", "invecchiato in fusti di Sherry", "affinamento in fusti di stout/birra", ecc.

Per i termini utilizzati come informazioni volontarie, l'OSA deve essere in grado di **dimostrare che la bevanda spiritosa possiede caratteristiche specifiche** in termini di **qualità, valore materiale, metodo di produzione o periodo di maturazione**, che la distinguono dalle bevande spiritose che rispettano i requisiti minimi della stessa categoria.

Esempi di etichettatura consentita e di condizioni rilevanti per l'utilizzo di informazioni volontarie

Brandy

Superior o Premium *potrebbe indicare, ad esempio, un periodo di maturazione particolarmente lungo*

Esempi di etichettatura vietata e di usi illegittimi delle informazioni volontarie

Whisky

Fusto di vino spumante finito

non è consentita perché per i vini spumanti solamente la fermentazione in bottiglia o in autoclave trasforma il vino tranquillo in spumante catturandone l'effervescenza

NOME DI UN PRODOTTO ALIMENTARE UTILIZZATO NELLA PRODUZIONE

Il nome di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa (categoria/IG) conformemente ai requisiti stabiliti, **può anche essere indicato** nella sua presentazione, designazione e nell'etichettatura **come informazione volontaria**.

La combinazione della denominazione legale con il nome del prodotto alimentare non conta come un termine composto.

La **denominazione dell'alimento può essere indicata per informare il consumatore sulle materie prime** che conferiscono a tale bevanda spiritosa caratteristiche organolettiche specifiche, a condizione che l'indicazione sia veritiera e precisa e non induca in errore il consumatore. In questo caso, **la denominazione legale rimane quella ammessa** nella categoria delle bevande spiritose o nella scheda tecnica/nel disciplinare di un'IG.

Esempi di menzione consentita di uno o più prodotti alimentari principali utilizzati per produrre la bevanda spiritosa

1) Gin al luppolo — Gin al rabarbaro e zenzero distillato*

* il gin distillato può essere prodotto mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola in presenza di bacche di ginepro e di altri elementi vegetali naturali, a condizione che il gusto delle bacche di ginepro sia predominante. Pertanto i nomi di tali elementi vegetali naturali possono essere utilizzati a complemento della denominazione legale "gin distillato". Altri prodotti alimentari - non considerati elementi vegetali naturali - ad es. "popcorn", non possono completare la denominazione legale "gin distillato" se non alle condizioni per i "termini composti". NB: si consente solo l'uso di bacche di ginepro come elementi vegetali naturali nella produzione di gin. L'aggiunta di altri elementi vegetali naturali a un gin dovrebbe essere etichettata come termine composto (ossia l'opportuna denominazione legale deve figurare nello stesso campo visivo).

MATERIE PRIME DI ALCOLE ETILICO O DISTILLATI

Art. 13 par. 1. regole per materie prime agricole utilizzate per la distillazione

Una bevanda spiritosa può fare riferimento ai nomi delle **materie prime** distillate per ottenere l'alcole utilizzato nella sua produzione solo a condizione che queste siano **le uniche materie prime utilizzate per la distillazione.**

Tutte le materie prime utilizzate devono essere menzionate **in ordine decrescente** nella sua presentazione/etichettatura.

Ogni tipo di alcole etilico o distillato (con la menzione del prodotto agricolo utilizzato per produrli) è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro presente nella bevanda spiritosa.

Esempi di etichettatura consentita

Bevanda spiritosa: *denominazione generica della bevanda spiritosa che fa riferimento al nome delle materie prime distillate per ottenerla - NB: possibile solo se le bevande sono conformi alla definizione di bevanda spiritosa ma non ai requisiti di una categoria di bevande spiritose -:*

a) una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di zucchero di canna ma non conforme ai requisiti della categoria 1 dell'allegato I (rum), ad es. perché la bevanda spiritosa è stata edulcorata oltre il limite massimo previsto per tale categoria di bevande spiritose, può recare nella designazione, presentazione e nell'etichettatura la menzione volontaria "**Bevanda spiritosa allo zucchero di canna**"

Liquore:

a) un liquore ottenuto esclusivamente con alcole etilico o un distillato di pere può recare nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura, rispettivamente, i termini "**Liquore ottenuto con alcole etilico di pere**" o "**Liquore ottenuto con distillato di pere**";

MATERIE PRIME VEGETALI UTILIZZATE COME DENOMINAZIONI LEGALI

Art. 13 par. 5.

L'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore.

Tale disposizione è stata ritenuta **necessaria per consentire l'uso dei nomi di frutta o piante che il regolamento riserva come denominazioni legali** di alcune bevande spiritose **anche nella presentazione** e nell'etichettatura come ingredienti (come frutta o piante e non bevande spiritose) **di altri prodotti alimentari.**

La stessa possibilità si applica ad altre bevande spiritose, a condizione che sia riportato in modo chiaro che non si fa riferimento alla bevanda spiritosa (come ingrediente), ma alla materia prima vegetale.

ESEMPI

Anis: il termine francese o tedesco "Anis" (anice) può essere utilizzato:

- a) per un'**infusione** ("**infusion à l'anis**") anche se per produrla sono stati usati la pianta/il prodotto vegetale e non la bevanda spiritosa;
- b) Per un **liquore all'anice** ("**Liqueur d'anis**") anche se tale liquore è stato ottenuto mediante infusione di anice in alcole e zucchero e non utilizzando la bevanda spiritosa, a condizione che il consumatore sia informato sul modo in cui il liquore è stato effettivamente fabbricato.

Genziana: il termine "genziana" (e la sua traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'UE) può essere utilizzato:

- a) per un'**infusione** ("**tè alla genziana**") anche se per produrla sono stati usati la pianta/il prodotto vegetale e non la bevanda spiritosa;
- b) per una preparazione alimentare, come **l'insalata di genziana**.

TERMINI COMPOSTI

I termini composti sono **utilizzati per designare bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di determinati prodotti alimentari con una categoria di bevande spiritose o un'IG** che non sarebbero pertanto più autorizzate a essere etichettate come tali.

I termini composti rappresentano un'**eccezione alla regola che vieta l'uso delle denominazioni legali** di bevande spiritose **per designare bevande che non soddisfano tutti i requisiti** definiti per tali bevande spiritose.

Un **«termine composto»**, con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, **è la combinazione di una denominazione legale prevista** per una bevanda spiritosa (categoria/IG) **da cui proviene tutto l'alcole** del prodotto finale, **con uno o più dei seguenti:**

- a) **il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione** di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;
- b) **il termine «liquore» o «crema».**

La denominazione legale del prodotto sarà «bevanda spiritosa», accompagnata dal termine composto.

Se la bevanda soddisfa i requisiti pertinenti per poter utilizzare i termini «liquore» o «crema», la denominazione legale può essere un termine composto che include questi termini (per es. «liquore alla vodka» o «crema di grappa»).

Infatti, vista l'aggiunta di altri ingredienti alimentari non ammessi per la categoria/IG, la bevanda alcolica risultante non potrebbe più utilizzare la denominazione legale della categoria o della IG di partenza

MA

Se sussistono le condizioni previste all'art. 11, tali nomi potranno comunque essere riportati in etichetta all'interno di un termine composto

ESEMPI DI TERMINI COMPOSTI CONSENTITI

Gin e tonic – Whisky e cola – Rum al cocco*

Crema di whisky**

**In questi casi la denominazione (legale) del prodotto finale è fornita insieme al termine composto.*

*** In questi casi il termine composto è anche la denominazione legale.*

ESEMPI DI TERMINI COMPOSTI VIETATI:

Brandy e alcole o Cognac e alcole

Rum allo zucchero di canna o Rum cubano e zucchero

Bevanda spiritosa Liquore o Bevanda spiritosa Irish Cream

Art. 11 par. 1 Condizioni d'uso

*a) l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione **provviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica;***

e

b) la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.

I termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica, a meno che uno di questi non faccia parte della denominazione legale (per es. «acquavite» nel caso di «acquavite di vino»).

Art. 11 par. 3 Regole di etichettatura

I termini composti:

- a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;*
 - b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;*
 - c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica;*
- e*
- d) nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b) (liquore o crema).*

#24 - Esempi di etichettatura di una bevanda alcolica con un termine composto (le indicazioni tra parentesi non sono obbligatorie):

Scotch Whisky e miele
Bevanda spiritosa

Bevanda spiritosa
Gin & Tonic
Alc. 15 % Vol.

(Bevanda alcolica)
Gin & Tonic
Alc. 8 % Vol.

Bevanda spiritosa
Rum al cocco

**Acquavite di vinaccia
con cannella e cacao
BEVANDA SPIRITOSA**

(Liquore)
Liquore brandy

*Crema di whisky (liquore)**

**Una bevanda spiritosa prodotta aggiungendo ad esempio zucchero e prodotti lattiero-caseari a un whisky può recare la denominazione legale "Crema di whisky" solo se tutto l'alcole proviene da whisky autentico e il prodotto finale soddisfa i pertinenti requisiti di cui alla categoria 33 (liquore), ad esempio ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol. e contiene almeno 100 grammi di edulcoranti per litro, nonché latte o prodotti lattiero-caseari. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, la denominazione legale dovrà essere "bevanda spiritosa" se soddisfa la definizione e i requisiti delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 o, in caso contrario, la denominazione appropriata per una bevanda alcolica.*

ALLUSIONI

È il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste per bevande spiritose (categorie/IG) nella designazione, presentazione ed etichettatura di un altro prodotto alimentare.

È consentita a condizione che non sia mai utilizzata come sua denominazione legale, può solo completare la denominazione di una bevanda spiritosa, conformemente alle disposizioni in materia di etichettatura, ma non sostituirla.

In particolare, un'allusione può essere fatta:

- su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche;
- su bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose;
 - sui liquori;
- sulle bevande spiritose diverse dai liquori [è consentito solo in casi specifici che non potrebbero essere qualificati come termini composti o miscele, cui si applicano specifiche disposizioni in materia di etichettatura].

In caso di allusione a un'IG di una bevanda spiritosa utilizzata come ingrediente in altri prodotti alimentari → al fine di tenere conto della natura specifica delle IG e della maggiore protezione stabilita per prevenire qualunque appropriazione indebita della loro reputazione, si raccomanda:

- 1) il **prodotto** alimentare **dovrebbe avere tra le sue caratteristiche essenziali un gusto attribuibile in primo luogo alla presenza della bevanda** spiritosa che beneficia di un'IG che è stata utilizzata come ingrediente;
- 2) **non si dovrebbe utilizzare nessun altro ingrediente "comparabile"** (ad eccezione delle bevande spiritose di altre categorie); e
- 3) **la quantità utilizzata dovrebbe essere chiaramente indicata.**

Esempi:

cioccolatini ripieni all'Ouzo (5 %)

sarebbe ammissibile solo se fosse stata utilizzata una quantità sufficiente di Ouzo autentico per conferire ai cioccolatini un gusto attribuibile in primo luogo a esso.

Birra

con Rum da Madeira (7 %)

sarebbe ammissibile solo se nessun ingrediente "comparabile" (ad esempio un altro rum - con o senza IG, un aroma composto estratto dal rum (da Madeira) o un aroma di rum di "imitazione") fosse stato aggiunto alla birra insieme al Rum da Madeira IG.

NB: nel caso in cui alla birra fosse stato aggiunto anche un altro o altri ingredienti "comparabili", la denominazione dell'IG non può essere utilizzata come allusione, ma può figurare soltanto nell'elenco ingredienti.

NB: nel caso in cui alla birra fosse stata aggiunta anche un'altra o altre bevande spiritose che non rientrano nella categoria 1 dell'allegato I (rum), tutte le denominazioni delle bevande spiritose devono essere menzionate nell'allusione (o nell'elenco degli ingredienti).

1. ALLUSIONI SU PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DALLE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 12 par. 1.

*Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è **ammessa l'allusione alle denominazioni legali** previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose **a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare.***

Tutto l'alcole contenuto nel prodotto finale **deve provenire dalla bevanda spiritosa autentica** (che soddisfa tutti i requisiti della categoria o IG, incluso il titolo alcolometrico minimo al momento dell'utilizzo), senza alcuna aggiunta di alcole etilico, distillati o altre bevande spiritose.

2 casi possibili:

a) un **prodotto alimentare liquido** diverso da una bevanda alcolica e dall'acqua, **cui è stata aggiunta più di una bevanda spiritosa**, il quale **risulterà una bevanda alcolica** (ossia una bevanda con un determinato titolo alcolometrico, in funzione della quantità di alcole necessariamente aggiunta mediante tali bevande spiritose);

NB: in nessun caso è possibile che la bevanda risultante dalla combinazione di un prodotto alimentare liquido analcolico con bevande spiritose non contenga nessuna quantità di alcole.

b) un **prodotto alimentare non liquido** cui sono state aggiunte **una o più bevande spiritose** durante la sua preparazione, il quale **risulterà necessariamente un prodotto alimentare con un determinato contenuto residuo di alcole**, in funzione della quantità utilizzata di bevanda o di bevande spiritose. Tuttavia parte di tale alcole può evaporare durante i processi di preparazione, ad esempio la cottura.

Esempi di allusioni consentite su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche:

- Torta al liquore a base di uova* o — Biscotti al mirto di Sardegna*
- Gelato al rum e uva passa* o — Gelato al genepì delle Alpi*
- Nettare di frutta rifinito con rum e brandy** o — Succhi di frutta miscelati con rum e whisky**

** Non si tratta di termini composti poiché il prodotto risultante non è una bevanda alcolica.*

*** In caso di allusioni a più di una bevanda spiritosa su bevande analcoliche, la quantità totale di alcole nel prodotto finale deve provenire esclusivamente dalle bevande spiritose alle quali è fatta l'allusione.*

2. ALLUSIONI SULLE BEVANDE ALCOLICHE DIVERSE DALLE BEVANDE SPIRITOSE

Art. 12 par. 2.

*(...) nella presentazione e nell'etichettatura di una **bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa** è ammessa un'allusione alle denominazioni legali di una o più bevande spiritose (categoria o IG) a condizione che:*

a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (aggiunto a quello naturalmente presente nella bevanda alcolica)

e

b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

Esempi di allusioni consentite sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose:

- **Sidro di mele caldo con Punch au Rhum:** *tutto l'alcole aggiunto al sidro di mele deve provenire dal Punch au rhum (ossia soddisfare i requisiti di cui alla categoria).*

- Bevande alcoliche

Diplomatico* *rifinito con liquore maraschino e cognac: tutto l'alcole aggiunto alla bevanda alcolica (vermouth) deve provenire da liquore maraschino autentico (ossia conforme ai requisiti della categoria) e da cognac autentico (ossia conforme a tutti i requisiti di cui alla scheda tecnica/al disciplinare).*

- "Il Diplomatico" è un cocktail che contiene vermouth e liquore

Esempi di allusioni vietate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose:

- 1) Birra rifinita al rum* o Birra rifinita con aromi composti al genever*
- 2) Vermouth con Sambuca ** o Sangria rifinita al Madeira Rum**

**Le allusioni sulle bevande (birra) sono vietate se si riferiscono agli aromi e non alla categoria di bevande spiritose autentica (rum) o all'IG (genever).*

***Il regolamento (UE) n. 251/2014 non consente l'uso dei termini composti o delle allusioni sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e proibisce l'uso delle denominazioni di vendita riservate a tali prodotti per le bevande alcoliche che non soddisfano i requisiti stabiliti per la loro produzione.*

Esempi di etichettature della proporzione di alcole proveniente da ciascun ingrediente alcolico:

Birra con genever (alcole 6 % vol.: birra 90 % - genever 10 %);

Sidro di mele caldo con Punch au Rhum (8 % vol.: sidro di mele 95 % - rum 5 %)

3. ALLUSIONI RIPORTATE SUI LIQUORI

Art. 12 par. 3 →

*(...)in deroga alle disposizioni circa le miscele, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una **bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I è ammessa l'allusione alle denominazioni legali di una o più bevande spiritose (categoria o IG) a condizione che:***

- a) **l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione;***
- b) **la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale;***
- e c) **il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.***

Esempi di allusioni consentite e vietate sui liquori:

Liquore all'uovo rifinito con brandy;

Liquore al cioccolato con una piccola aggiunta di gin;

Crème de Brandy avec Rhum **MA NON**: Brandy Cream avec/with Rhum;

Crema de Orujo con whisky **MA NON**: Orujo Cream con/with Whisky.

NB: Whisky cream (in inglese) *non può essere che un termine composto e, come tale, prevede che tutto l'alcole provenga esclusivamente dal whisky.*

NB: *l'eccezione al termine CREAM si applica solo al termine in lingua inglese e mira a salvaguardare la reputazione dell'IG "Irish Cream"*

4. ALLUSIONI RIPORTATE SULLE BEVANDE SPIRITOSE DIVERSE DAI LIQUORI

Art. 12 par. 3 bis.

*(...) nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una **bevanda spiritosa diversa dai liquori**, l'allusione a una denominazione legale di una bevanda spiritosa (categorie/IG) è consentita in due diversi casi:*

1) A CONDIZIONE CHE

a) la **bevanda spiritosa** cui si riferisce l'allusione:

- i) sia stata utilizzata come **unica base alcolica** per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I,
- ii) **non** sia stata **combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati** per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all'allegato I o al relativo disciplinare,

e

- iii) **non** sia stata **diluita mediante aggiunta di acqua** cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o dal disciplinare dell'indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione;

- **riferimento consentito solo se la bevanda spiritosa finale soddisfa i requisiti di una categoria di bevande spiritose** → deve riportare la denominazione legale stabilita per tale categoria di bevande spiritose e **non è mai possibile fare un'allusione** a una bevanda spiritosa (categoria/IG) utilizzata come unica base alcolica **su un prodotto genericamente etichettato con la dicitura "bevanda spiritosa"**.

- **Differenze con TC** → divieto di aggiungere alimenti che non sono consentiti né nella produzione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione né nella bevanda spiritosa finale

- per fare un'allusione → il **titolo alcolometrico della bevanda spiritosa finale non può essere inferiore al titolo alcolometrico minimo richiesto per la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione** in conformità delle disposizioni stabilite dall'allegato I del regolamento per le categorie di bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare pertinente delle IG delle bevande spiritose

Esempi di etichettatura consentita:

Acquavite di vino (40 % vol.)

Ottenuta da cognac

Affinata in fusti di Bourbon

Dato che il cognac deve essere maturato in fusti di legno che hanno precedentemente contenuto vino o acquavite di vino, se è affinato in un fusto che abbia contenuto Bourbon Whisky non ha diritto a recare tale denominazione. Ciononostante l'allusione al fatto che la bevanda spiritosa iniziale sia stata prodotta in conformità dei requisiti del cognac fino all'immagazzinamento in un fusto di Bourbon fornisce informazioni utili al consumatore. NB: in tal caso l'acquavite da vino ha il titolo alcolometrico minimo richiesto per il cognac (cioè 40 % in volume).

Vodka (aromatizzata) al lampone (37,5 % vol.)

Prodotta con vodka distillata quattro volte

Una vodka aromatizzata, prodotta in conformità dei requisiti della sua categoria, mediante l'aggiunta di aromi ed, eventualmente, di prodotti edulcoranti alla vodka, può fare allusione alla vodka utilizzata. NB: il titolo alcolometrico minimo richiesto per la vodka aromatizzata è analogo al titolo alcolometrico richiesto per la vodka, cioè 37,5 % vol.

Esempi di etichettature vietate

(NB: l'allusione su una bevanda spiritosa che non corrisponde a una categoria e che quindi reca la denominazione legale "bevanda spiritosa" è sempre vietata):

Bevanda spiritosa

Ottenuta da rum e brandy

La combinazione di due bevande spiritose differenti non può essere un'allusione. Se tale combinazione è formata solo da bevande spiritose dovrà essere etichettata come miscela. Nel caso siano stati aggiunti altri prodotti alimentari, le denominazioni delle bevande spiritose possono solo essere inserite in un elenco di ingredienti.

Bevanda spiritosa

a base di rum

con spezie

La combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la sua produzione produce sempre un termine composto e non può essere etichettata come allusione.

OPPURE, 2) A CONDIZIONE CHE

b) la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l'intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione, a condizione che:

i) per le bevande spiritose (categorie/IG) per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;

ii) l'allusione sia fatta nell'ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante,

iii) l'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato,

e

iv) in deroga al paragrafo 4, lettera b), l'allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato.

Esempi di etichettatura consentita:

RUM

Maturato in botti di Kentucky Bourbon;

Bevanda spiritosa

Miscela di gin 95 % & rum 5 %

Maturata in fusti di rum

potrebbe indicare che il rum/gin & rum siano rimasti in una botte o fusto di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di Bourbon/rum per un periodo di tempo sufficiente da incidere sulle loro caratteristiche organolettiche.

Esempi di etichettature vietate:

Cognac

Affinato in botti di rum

non è consentito perché nel metodo di produzione contenuto nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG del cognac non figura l'affinamento in un fusto che non sia stato precedentemente utilizzato per la maturazione di vino o di acquavite di vino.

Whisky

Invecchiato in botte di brandy

non è consentito perché l'allusione non può essere più evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa e i caratteri utilizzati per l'allusione non possono essere di dimensioni maggiori di quelli utilizzati per la denominazione legale.

NORME DI ETICHETTATURA

Art. 12 par. 4 → L'allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:

a) *non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;*

b) *figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti;*

e

c) *in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione.*

Per le allusioni riportate sui prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche (es. gelato al rum) → disposizioni generali ex Reg. 1169/2011

Quando le allusioni sono riportate su bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose e su liquori, la **proporzione di alcole** rappresentata da ciascun ingrediente alcolico è **indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione**, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

ESEMPI DI ETICHETTATURE DI ALLUSIONI CONSENTITE SU BEVANDE ALCOLICHE

Birra

con una piccola aggiunta di genever
7 % VOL. (birra 90 % - genever 10 %) : proporzione di alcole

Sidro di mele

con Punch au rhum
Alcole 20 % Vol. (sidro di mele 95 % - rum 5 %) : proporzione di alcole

Liquore al cioccolato

con una piccola aggiunta di gin
alcole 16 % vol. (alcole etilico di origine agricola 96 % - gin 4 %) :
proporzione di alcole

ESEMPI DI ETICHETTATURE VIETATE

Bevanda spiritosa

*Affinata in fusto di **COGNAC***

In questo caso, benché consentita di per sé, l'etichettatura non soddisfa la disposizione in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento sulle bevande spiritose che stabilisce che l'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato⁽²⁹⁾.

In ogni caso una simile etichettatura rappresenterebbe una presentazione sleale in quanto mette in rilievo un'allusione (il cognac è indicato in modo eccessivamente evidente) a scapito della denominazione legale del prodotto (bevanda spiritosa), il che potrebbe essere considerato un abuso dell'IG del prodotto.

(29) L'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2019/787 si applica solo a partire dal 31 dicembre 2022. Nel frattempo resta di applicazione l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (che stabilisce che l'allusione appaia in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto).

MISCELE

Le miscele sono bevande spiritose ottenute dalla combinazione di componenti alcolici differenti.

«miscela», la ***bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;***

«miscelare», *l'operazione consistente nel **combinare una bevanda spiritosa** che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica **con uno o più dei seguenti:***

- a) **altre bevande spiritose** che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,*
- b) **distillati di origine agricola,***
- c) **alcole etilico di origine agricola.***

Altri prodotti alimentari possono essere aggiunti esclusivamente mediante il loro **utilizzo come ingredienti** nella produzione di una o più bevande spiritose che compongono la miscela.

Esempio: liquori che possono essere **prodotti mediante l'aggiunta di prodotti edulcoranti, aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari ad alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola, una o più bevande spiritose** o una combinazione di tali prodotti.

Mediante l'aggiunta di un liquore a una miscela, tutti gli ingredienti utilizzati per produrre quel liquore sono introdotti anche nella miscela stessa.

Esempi di miscele consentite:

- 1) Cocktail Angel Face (gin, apricot brandy, calvados)
- 2) Cocktail B & B (cognac e Bénédictine = liquore alle erbe)
- 3) Cocktail Black Nail (Irish Whisky e Irish Mist)

Art. 13 par. 3

Condizioni per uso ed etichettatura miscele

È possibile indicare le denominazioni legali previste per le bevande spiritose (categorie o IG) **solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale** della bevanda spiritosa.

La denominazione può essere **«bevanda spiritosa» se la miscela non corrisponde a nessuna categoria.**

L'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato da almeno uno di questi termini: «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata».

L'elenco degli ingredienti alcolici e il termine che lo accompagna (prima o dopo) figurano nello **stesso campo visivo della denominazione** legale della miscela, in **caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà** della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, l'etichetta riporta **almeno una volta la proporzione**, ossia la **percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico** secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela.

#42 - Esempio di etichettature consentite di miscele che non appartengono a una categoria di bevande spiritose:

Bevanda spiritosa miscelata

Scotch Whisky (60 %), acquavite di cereali (30 %), alcole etilico proveniente da orzo (10 %)

Bevanda spiritosa

miscela di kirsch veneto (50 %), williams trentino (35 %), distillato di mela (15 %)

rum miscelato (60 %) e brandy (40 %)

Bevanda spiritosa

Art. 13 par. 4.

se una miscela soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose, reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.

Anche nel caso di miscele corrispondenti a una o più categorie, le **denominazioni** delle bevande spiritose (categorie o IG) utilizzate nella produzione della miscela **possono figurare:**

a) **esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;**

e

b) **almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela.**

Inoltre, la **proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale**, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

In questi casi **non occorre** che l'elenco degli ingredienti alcolici sia accompagnato da uno dei termini «miscela», «miscelato», «bevanda spiritosa miscelata»

#44 - Esempi di etichettature consentite di miscele corrispondenti a una categoria di bevande spiritose:

Liquore

Cognac (51 %) e liquore di arancia (49 %)

Liquore

crema al cocco (60 %) e Rhum de la Martinique (40 %)

BEVANDE ASSEMBLATE

Le bevande assemblate sono **bevande spiritose risultanti dalla combinazione di diverse bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria** di bevande spiritose. Le bevande assemblate appartengono quindi anch'esse a quella stessa categoria di bevande spiritose.

«bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.

*«assemblare», l'operazione che consiste nel **combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:***

*a) metodo di **produzione,***

*b) **apparecchiature di distillazione** impiegate,*

*c) periodo di **maturazione o di invecchiamento,***

*d) **zona geografica di produzione,** la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;*

Art. 13 par. 3 bis

CONDIZIONI GENERALI D'USO ED ETICHETTATURA

La **denominazione legale** è quella prevista nella categoria di bevande spiritose cui appartiene la **bevanda** assemblata.

In caso di **bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche**, si applicano le seguenti condizioni:

a) Le **denominazioni** corrispondenti alle bevande spiritose assemblate **devono figurare** :

i) **esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici** contenuti nella bevanda assemblata, in **caratteri uniformi dello stesso tipo e colore** e di **dimensioni non superiori alla metà** della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;

e

ii) **almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione** legale della bevanda assemblata;

b) **l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato da almeno** uno di questi termini: «bevanda assemblata», «assemblaggio», «assemblato» (nel medesimo campo visivo dell'elenco e della denominazione legale)

c) l'etichetta riporta **almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico** secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella bevanda assemblata.

#43 - Esempi di etichettatura consentita di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche:

Acquavite di vino assemblata

Cognac (51 %) e Armagnac (49 %)

Whisky

BEVANDA ASSEMBLATA

Spanish Whisky (75 %) + Irish Whiskey (20 %) + Canadian Whisky (5 %)

RESPONSABILITÀ

515 C.P. – Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE – Art. 7 Reg. 1169/2011

Articolo 3 D.lgs. 231/2017 - Violazione delle pratiche leali di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del Reg. comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 € a 24.000 €.

1-bis. Se le violazioni di cui al co. 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

T.U. VINO

Art. 70 co. 11 legge 238/2016

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 (oggi Reg. 787/2019) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Grazie dell'attenzione

laura.olivero@andriseassociati.it